

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:

- a) «**amministrazioni e istituzioni interessate**»: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
- b) «**attività di compro oro**»: un'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente
- c) «**autorità competenti**»: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) e la Guardia di Finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- d) «**cliente**»: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;
- e) «**dati identificativi**»: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e per il soggetto che ne è provvisto per legge anche il codice fiscale;
- f) «**decreto antiriciclaggio**»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) «**metalli preziosi**»: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.251;
- h) «**OAM**»: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* TUB;
- i) «**oggetto prezioso usato**»: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;
- l) «**operatore compro oro**»: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, iscritto nel registro nazionale degli operatori compro oro, che esercita l'attività di compro oro;
- m) «**operazione di compro oro**»: la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
- n) «**operazione frazionata**»: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- o) «**Registro nazionale degli operatori compro oro**»: l'elenco pubblico, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.

Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la disciplina dell'attività di compro oro e la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità delle compravendite e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, ivi compreso il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono norme di ordine pubblico strumentali al perseguimento di rilevanti interessi della collettività.

Art. 3

(Registro nazionale degli operatori compro oro)

1. L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro nazionale degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e relative norme esecutive.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori compro oro inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza è allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore compro oro nonché l'attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto, un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati identificativi comunicati dall'operatore compro oro con l'istanza di iscrizione.
3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.
4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite dall'OAM, con propria circolare, in modo che sia garantita:
 - a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
 - b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
 - c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
 - d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;
 - e) l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento;
5. Il mancato versamento del contributo annuo, costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.

Art. 4

(Obblighi di identificazione della clientela)

1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto anticiclaggio.
2. Le operazioni di importo pari o superiore ad euro 1000 sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

Art. 5

(Tracciabilità delle operazioni di compro oro)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal contante;
 - b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e della sua precipua qualità;
 - c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;
 - d) la fotografia, in formato digitale, dell'oggetto prezioso usato;
 - e) la data e l'ora dell'operazione;
 - f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
 - g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato completa dei dati identificativi:
 - i. di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato successivamente ceduto;
 - ii. dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione.
3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

Art. 6

(Obblighi di conservazione)

1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5 comma 2 e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3 per un periodo di 5 anni.
2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:
 - a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;
 - a) l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
 - b) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
 - c) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.
3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

Art. 7

(Obbligo di segnalazione di operazione sospetta)

1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio.
2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori compro oro hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e) del decreto antiriciclaggio.

Art. 8

(Esercizio abusivo dell'attività)

1. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro nazionale degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000.

Art. 9

(Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM)

1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3 si applica la sanzione pecuniaria di euro 1.500. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittali. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

Art. 10

(Sanzioni)

1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10000.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.
3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.

Art.11

(Controlli e procedimento sanzionatorio)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 10, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto ministeriale del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione è notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria e alle amministrazioni interessate per l'esercizio delle rispettive competenze. Nella stessa circolare di cui all'articolo 3, comma 4, l'OAM stabilisce le modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e alle amministrazioni interessate l'informazione circa

- la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte degli operatori compro oro.
 4. La Guardia di Finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonché comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata.
 5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a euro 30.000.
 6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, può richiedere all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 12

(Criteri per la quantificazione delle sanzioni)

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
 - a) la gravità e durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
 - c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
 - d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
 - e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
 - f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
 - g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689.

Art.13

(Ulteriori disposizioni procedurali)

1. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.
3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorità irrogante alle amministrazioni e istituzioni interessati per le iniziative di rispettiva competenza.

Art. 14

(Disposizioni concernenti gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7)

1. A far data dal 1 settembre 2017, l'OAM provvede alla tenuta e gestione del registro degli operatori professionali in oro. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia trasmette all'OAM, in via telematica, i dati delle comunicazioni pervenute dagli operatori professionali in oro, ai fini del popolamento del registro di cui all'articolo 1, comma 3-ter, della legge 17 gennaio 2000, n.7.
2. L'iscrizione al registro è consentita agli operatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
3. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori professionali in oro sono stabilite dall'OAM, con propria circolare, in modo che sia garantita:
 - a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
 - b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
 - c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella registro;
 - d) l'individuazione dei soggetti che esercitano congiuntamente l'attività di operatore compro oro e di operatore professionale in oro ai sensi della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 - e) l'interfaccia del registro con altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e alle amministrazioni interessate l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto.
 - f) l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
4. Il mancato versamento del contributo annuo, costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore professionale in oro nel registro.
5. L'inosservanza da parte degli operatori professionali in oro degli obblighi di comunicazione nei riguardi dell'OAM è sanzionato ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto.

6. All'articolo 1, commi 3 e 7 e all'articolo 4, comma 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, le parole “*all'Ufficio italiano dei cambi*” sono sostituite con le parole “*all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies del TUB, che provvede alla gestione dell'elenco degli operatori professionali in oro*”.
7. All'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7 dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
“*3-bis. La comunicazione di cui al comma 3 è effettuata anche per segnalare la variazione di taluno degli elementi contenuti nelle comunicazioni antecedenti.*”
“*3-ter. Il registro degli operatori professionali in oro è pubblicato a cura dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB.*”.
8. Salve le disposizioni del presente articolo, nei confronti degli operatori professionali in oro resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7. Restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art.15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti che svolgono attività di compro oro sono tenuti a iscriversi nel registro di cui all'articolo 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto di nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito un codice specifico dell'attività di compro oro.

Art. 16

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.